

Titolo: Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Decreto-Legge 16 maggio 1994, n.299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n.451

E' stato abrogato dal 1 gennaio 2017 dall'articolo 2, comma 71, lettera f).

Si precisa, tuttavia, che la prestazione potrà essere erogata solo per i licenziati fino al 30 dicembre 2016.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori licenziati da aziende che abbiano attuato al termine di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 della Legge 223/1991.

REQUISITI

Anzianità aziendale di almeno 36 mesi, 24 dei quali di lavoro effettivamente prestato, presso l'azienda che ha provveduto al licenziamento.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite, stabilito annualmente a seguito della rivalutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a seconda della fascia di appartenenza come di seguito specificata. La retribuzione globale lorda, da prendere come base di calcolo, comprende le sole voci non legate alla presenza in servizio ed i ratei di tredicesima e quattordicesima, percepita dal lavoratore nel periodo di paga mensile immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'importo dell'indennità è così ricavato:

1. si individua la retribuzione di riferimento;
2. si stabilisce la fascia di appartenenza ed il relativo massimale. Le fasce di appartenenza sono due ed il valore della retribuzione e dei massimali vengono rivalutati annualmente;
3. si ricava l'80% della retribuzione: se l'importo che risulta è inferiore al massimale si eroga questo, altrimenti se superiore si eroga il massimale.

L'importo, come sopra ricavato, spetterà al:

- 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84%
- 80% dell'importo corrisposto nei primi dodici mesi senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi.

DURATA

Il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevato a 27 mesi nelle aree del Mezzogiorno.

Il trattamento decorre dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità.

L'iscrizione nelle liste di mobilità viene effettuata, di norma, con decorrenza dal primo giorno di disoccupazione, cioè dal giorno successivo a quello di licenziamento, data dalla quale verrà corrisposto il trattamento.

CAUSE DI SOSPENSIONE

Nel caso in cui i lavoratori, nel corso della percezione del trattamento, accettino l'offerta di un lavoro dipendente a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), mantengono l'iscrizione nella lista, ma il trattamento viene sospeso ed il periodo della durata viene fatto slittare per i giorni di rioccupazione.

Analoga sospensione è prevista per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Qualora i lavoratori non superino il periodo di prova, essi vengono reinscritti (fino ad un massimo di 3 volte) nelle liste di mobilità e mantengono il diritto alla parte residua di trattamento.

I lavoratori che si rioccupino, devono darne comunicazione alla competente Struttura INPS, entro 5 giorni, a pena di decadenza dal trattamento e dall'iscrizione nelle liste.

CAUSE DI CESSAZIONE

- Fruizione del beneficio per la durata massima stabilita dalla legge;
- rifiuto all'avvio di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione, oppure frequenza irregolare;
- rifiuto di un'offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- rifiuto, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, all'impiego in opere, o servizi di pubblica utilità;
- mancata comunicazione, entro 5 giorni, alla competente Struttura INPS, dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo parziale, o determinato;
- percezione dell'indennità in un'unica soluzione;
- espatrio per la ricerca di occupazione;

Titolo: Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia Decreto-Legge 16 maggio 1994, n.299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n.451

- assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione.

DOMANDA

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione è necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata, in via telematica attraverso i tre seguenti canali:

- on line, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (si ravvisa l'opportunità che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilità provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito);
- tramite Contact Center multicanale – n. 803164;
- tramite Patronati/Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Contribuzione figurativa:

per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, i periodi di fruizione del trattamento sono d'ufficio riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di vecchiaia ed anzianità. Anteriormente a tale data, i periodi erano validi esclusivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia ed ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico.

Assegno per il nucleo familiare:

i lavoratori che beneficiano del trattamento hanno diritto, ricorrendone i requisiti e le condizioni, all'assegno per il nucleo familiare, presentando specifica domanda sul modello ANF/PREST COD.SR32, alla Struttura INPS competente.